



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

SETTORE 4: SERVIZI DEMOGRAFICI - URP FRONT OFFICE DEL CITTADINO - GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - SOCIETÀ PARTECIPATE - TRIBUTI - CONTRATTI - GESTIONE RISORSE UMANE - CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE

Società Partecipate



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE POSSEDUTE DEL COMUNE DI CATTOLICA AL 31/03/2015"

1) LE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO DAL SINDACO

Il "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Cattolica al 31/03/2015", approvato dal Sindaco con proprio decreto prot. n. 4 del 31/03/2015, pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna dopo aver elencato le operazioni di razionalizzazione già attuate nel recente passato, con i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente, prevedeva, in estrema sintesi, per le motivazioni ivi indicate, quanto segue:

A) UNA OPERAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE "INCREMENTATIVA" (del numero delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), da realizzare entro il 31/12/2015, consistente nell'**unificazione (in quella di Ravenna - "Ambra s.r.l.") delle tre agenzie della mobilità delle tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e precisamente:**

1.a) nella trasformazione del "consorzio Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile";

1.b) nella successiva scissione parziale proporzionale di quest'ultima a beneficio della "Agenzia della Mobilità della provincia di Ravenna" ("Ambra s.r.l.") (analoga duplice operazione di trasformazione e successiva scissione a beneficio di "Ambra s.r.l." avrebbe fatto anche l'agenzia della mobilità di Forlì-Cesena, il "consorzio A.T.R."), che avrebbe assunto la nuova denominazione (ed un nuovo statuto) di "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. Consortile";

1.c) nella conseguente partecipazione (da parte del Comune di Cattolica) a due distinte società: "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" [nuova autorità sovra-provinciale - alias "romagnola" - del trasporto pubblico locale (t.p.l.)] e "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" (società patrimoniale dei beni trasportistici della Provincia di Rimini);

B) DUE OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE "DISMISSIVE" E QUINDI DECREMENTATIVE (del numero delle partecipazioni societarie detenute), da realizzare entro il 31/12/2015, consistenti:

1) dato l'esito infruttuoso del tentativo di vendita dell'intera partecipazione detenuta dall'ente in "AMIR S.P.A." nell'avvalersi della possibilità di liquidazione della quota sia in base alle previsioni di cui all'art. 2 c.1 L. 68/2014, sia alla luce del disposto art.1 comma 611 della Legge di Stabilità 2015.

2) dato l'esito infruttuoso del tentativo di vendita dell'intera partecipazione detenuta in UNI.RIMINI S.P.A., nell'avvalersi del meccanismo introdotto dall'art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così come richiamato dall'art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza *ope legis* della partecipazione detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2437 ter comma 2 Cod. Civ).

C) OPERAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA consistente in:

1) Modifiche necesasrie allo Statuto Sociale di SIS S.P.A. in modo da prevedere la possibilità di nomina di un Amministratore Unico in ottemperanza al disposto art. 1 c. 611 della L. 190/2014, criterio b).

D) il MANTENIMENTO DI TUTTE LE ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE all'epoca direttamente e/o indirettamente possedute, diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

Il piano prefigurava, quindi, che, in caso di relativa completa attuazione, il numero delle partecipazioni complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) dall'ente al 31/12/2015 sarebbe stato:

- aumentato di una unità (per effetto della nuova partecipazione alla "Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile");
 - diminuito di due unità (per effetto delle due operazioni di razionalizzazione dismissive relative ad AMIR S.P.A. ed UNIRIMINI S.P.A.);
- e pertanto il saldo complessivo finale sarebbe stato inferiore di una unità, rispetto a quello delle partecipazioni detenute all'01/01/2015, come imposto dalla norma di legge sopra richiamata.

2) L'ATTUAZIONE DEL "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE" AL 31/03/2016

A fronte di quanto previsto dal "piano operativo di razionalizzazione", la situazione alla data odierna è la seguente:

2.a) Unificazione (in quella di Ravenna - "Ambra s.r.l.") delle tre agenzie della mobilità delle tre province di Rimini Forlì-Cesena e Ravenna

Premesso che l'operazione di unificazione delle tre agenzie della mobilità provinciali della Romagna (di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) costituiva (e costituisce tuttora) adempimento di un preciso obbligo di legge stabilito dalle L.R.E.R.n.30/98 e n.10/2008, a seguito di espressa approvazione della duplice operazione (trasformazione e successiva scissione) da parte della maggioranza dei singoli comuni consorziati, con apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali (il Comune di Cattolica con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 22/1/2015 e n.13 del 9/4/2015), in data 12/05/2015 l'assemblea del "consorzio Agenzia Mobilità provinciali Rimini - A.M." ha deliberato la trasformazione del consorzio, con decorrenza dall'01/06/2015, in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", adottando un nuovo statuto.

Successivamente, previo parere favorevole espresso (in risposta alla richiesta formulata dal Comune consorziato di Riccione) dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con propria deliberazione n.128/2015/PAR del 16/09/2015, in data 15/10/2015,

l'assemblea dei soci della "nuova", neo-nata, s.r.l. ha approvato il <progetto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - società consortile a responsabilità limitata" e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" a favore della società già esistente "Ambra - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna s.r.l." (con conseguente cambio di denominazione di quest'ultima società in "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l."), ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile>;

Il giorno successivo, 16/10/2015, il medesimo progetto di scissione è stato approvato anche dall'assemblea dei soci dell'agenzia della mobilità di Forlì-Cesena, "A.T.R. s.r.l. consortile".

Purtroppo l'analoga approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'agenzia della mobilità di Ravenna "Ambra s.r.l." - con la conseguente stipula del previsto "atto di scissione" e la conclusione dell'avviato processo di unificazione delle tre agenzie - è rimasta sospesa per diversi mesi, a causa del protrarsi di un importante contenzioso (circa le debenze pregresse) dell'agenzia mobilità di Rimini nei confronti del gestore (unico) del servizio di t.p.l. nelle tre province (consorzio "A.T.G."), contenzioso che solamente tra febbraio e marzo 2016 sembra aver trovato definitiva risoluzione. Pertanto, dopo circa cinque mesi di "stand by", in data 17 marzo "Ambra s.r.l." ha formalmente comunicato ad "A.M. Rimini" che prevede di approvare il "progetto di scissione" sopra indicato entro i successivi 60 giorni (quindi entro la metà di maggio 2016); conseguentemente è ad oggi ragionevolmente ipotizzabile (ed auspicabile) che l'atto di scissione possa essere stipulato a fine giugno 2016 e che la nuova agenzia unica ("A.M.R. s.r.l. consortile") possa "nascere" con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2016.

2.b) Vendita dell'intera partecipazione detenuta in AMIR S.P.A., o, in alternativa, liquidazione della società.

Con provvedimento n. 64 del 19/12/2011 l'organo consiliare di questo Ente - nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 c. 27 Legge n. 244/2007 - deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR Spa, in quanto "AMIR nasce dalla fusione tra le Soc. MIR Spa e AMIA ASSETS Spa di cui il comune di Cattolica era originariamente socio e che trattasi di una cosiddetta "società degli assets" operativa principalmente nel territorio comunale di Rimini e quindi non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Cattolica in quanto già socio di S.I.S Spa, titolare dei medesimi assets", indirizzo successivamente confermato con deliberazione di C.C. n. 85/2013.

Tale dismissione però, stante l'obbligo statutario e legislativo della totale partecipazione pubblica del capitale, non poteva prescindere dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.

Con nota prot. n. 34166 del 17/10/2014 l'Ente comunicava ad AMIR Spa la volontà di avvalersi del nuovo meccanismo introdotto in materia dall'art. 1 comma 569 della Legge di Stabilità 2014.

Tale meccanismo infatti, non solo riapre il termine per la dismissione delle partecipazioni detenute, rendendo disponibile un'ulteriore finestra temporale di dodici mesi (il comma 569 dell'art. 1 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 2 Legge n. 68/2014) all'interno della quale tentare la loro alienazione mediante meccanismi concorrenziali, ma soprattutto prevede, laddove sia inutilmente decorso tale termine, la decadenza *ope legis* della partecipazione non alienata, con conseguente obbligo per la società di procedere alla liquidazione in denaro del valore della stessa in favore del socio cessato.

Preso atto del mancato esercizio del diritto di prelazione, con determina dirigenziale n. 879 del 19/11/2014 si è provveduto ad indire asta pubblica per la cessione della partecipazione, in adempimento all'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale.

Tuttavia, la suddetta asta ha avuto esito infruttuoso; si è proceduto quindi alla richiesta di liquidazione della quota posseduta dall'Ente, sia in base alle previsioni di cui all'art. 2, c.1 L. 68/2014, sia alla luce del disposto art. 1, c.611 L n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

E' stata all'uopo convocata Assemblea Ordinaria in data 18.12.2015 e successivamente in data 14.1.2016 con all'o.d.g "Richiesta di dismissione della partecipazione in Amir SPA da parte del Comune di Cattolica. Deliberazione relative". L'Assemblea si è conclusa con approvazione della proposta del Presidente di AMIR SPA di:

- Autorizzare l'Amministratore Unico, con il supporto di consulenti a:

- a) determinare il criterio di valutazione della quota;
- b) determinare il valore della quota stessa;
- c) dare comunicazione ai Soci della valutazione di cui al precedente punto;
- d) convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per la diminuzione del capitale sociale di AMIR S.P.A.;

2.c) Vendita dell'intera partecipazione detenuta in UNI.RIMINI S.P.A., o, in alternativa, liquidazione della società.

Con provvedimento n. 64 del 19/12/2011 l'organo consiliare di questo Ente – nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 c. 27 Legge n. 244/2007 - deliberava la dismissione della partecipazione detenuta in UNI.RIMINI Spa, in quanto *"UNI-RIMINI Spa (ex UNI-TURIM Spa) nasce allo scopo di favorire lo sviluppo di insediamenti universitari nel territorio riminese, ed ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia e di sviluppo nell'ambito della struttura Multicampus in cui si articolano i poli universitari dell'Università degli Studi di Bologna, e pertanto si ritiene esaurito lo scopo propulsivo e di supporto iniziale che il Comune di Cattolica intendeva garantire con l'adesione alla società in parola"*, indirizzo successivamente confermato con deliberazione di C.C. n. 85/2013.

Con nota prot. n. 38073 del 14/11/2014 l'Ente comunicava ad UNI.RIMINI Spa la volontà di avvalersi del nuovo meccanismo introdotto in materia dall'art. 1 comma 569 della Legge di Stabilità 2014.

Tale meccanismo infatti, non solo riapre il termine per la dismissione delle partecipazioni detenute, rendendo disponibile un'ulteriore finestra temporale di dodici mesi (il comma 569 dell'art. 1 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 2 Legge n. 68/2014) all'interno della quale tentare la loro alienazione mediante meccanismi concorrenziali, ma soprattutto prevede, laddove sia inutilmente decorso tale termine, la decadenza *ope legis* della partecipazione non alienata, con conseguente obbligo per la società di procedere alla liquidazione in denaro del valore della stessa in favore del socio cessato.

In considerazione di quanto sopra, alla fine dell'anno 2014, con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 18.12.2014, si è avviata infruttuosamente la procedura ad evidenza pubblica per la collocazione sul mercato della quota detenuta dal Comune di Cattolica nella società "UNI.RIMINI Spa", con conseguente applicabilità della fattispecie introdotta dall'art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013 così come richiamata dall'art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 (decadenza *ope legis* della partecipazione detenuta e correlata liquidazione in denaro da parte della società del valore della quota del socio cessato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2437 ter, comma 2, Cod. Civ.).

Il C.d.A. di UNI.RIMINI SPA ha deliberato di offrire in opzione le n. 10.000 azioni ordinarie del socio receduto Comune di Cattolica, prevedendone anche il diritto di prelazione in caso di mancata opzione da parte di altri soci.

E' stato fissato per il giorno 13 aprile p.v. l'incontro per la sottoscrizione dell'Atto di compravendita delle azioni del Comune di Cattolica da parte della Società Uni.Rimini S.p.A.

2.d) Modifiche Statuto Sociale SIS S.P.A.

L'Assemblea dei Soci del 2.3.2016, in seduta straordinaria, ha adottato il nuovo statuto societario che in particolare prevede, quale possibile forma di governo societario anche la figura dell'Amministratore Unico. Nella successiva seduta ordinaria, tenutasi nel medesimo giorno, l'Assemblea Soci ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico con determinazione di indennità di carica ridotta rispetto al passato ed ha disposto di avviare le procedure che porteranno alla dismissione della propria partecipata S.I. SOLE S.R.L.

3) LA RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA REALIZZATA AL TERMINE DI TUTTE LE OPERAZIONI AVVIATE AL 31/03/2016

Riepilogando tutto quanto sopra esposto, si può concludere che:

3.a) -In sede di *“Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Cattolica ai sensi dell'art. 3 della legge 244/2007”* venne effettuata la valutazione in ordine ai servizi da ciascuna svolti e la relazione intercorrente con le finalità perseguite dall'ente; in sostanza già allora fu stabilito come le finalità perseguite fossero inquadrabili quali servizi di "interesse generale", per le quali era ammessa la partecipazione da parte dell'ente.

Alla luce dunque delle predette ricognizioni, da esse sono scaturite:

- ITINERA S.R.L.: si è provveduto alla sua alienazione in data 16.12.2009;
- FARMACIE CITTA' DI CATTOLICA S.R.L.: messa in liquidazione e successiva cancellazione della società in data 17.11.2010;
- PARCO DELLA MUSICA S.R.L.: per la quale il Comune di maggioranza ha provveduto alla sua liquidazione e successiva cancellazione al 31.12.2012;
- CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI, per il quale è stato comunicato il recesso;
- A.T.E.R., per il quale è stato comunicato il recesso;
- PROMOCATTOLICA: in seguito a esperimento infruttuoso di asta pubblica, in data 19.12.2014, a conclusione della fase liquidatoria avviata in data 22.1.2014, è stato approvato il bilancio di liquidazione; la Società è stata cancellata in data 18.6.2015
- CENTRO RICERCHE MARINE: si è comunicato il recesso in data 20.1.2014;

3.b) al 31 marzo 2015 le società partecipate direttamente dal Comune di Cattolica risultavano:

1. Agenzia Mobilità Provincia di Rimini
2. Amir spa
3. Geat spa
4. Hera spa
5. Lepida spa
6. Romagna Acque-Società della Fonti spa
7. S.I.S spa
8. Start Romagna spa
9. Uni.Rimini spa

per un totale complessivo di n. 9.

4.b) al termine delle operazioni di razionalizzazione sopra indicate le società partecipate direttamente dal Comune di Cattolica dovrebbero essere:

1. Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile;
2. Geat s.p.a.;
3. Hera spa
4. Lepida spa
5. Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. Consortile;
6. Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a. ;
7. S.I.S. Spa
8. Start Romanga spa

per un numero complessivo di partecipazioni societarie pari a 8 (ridotto di 1 rispetto al 31/03/2015 e di 8 rispetto all'avvio delle operazioni di ricognizione).

Cattolica, 31 marzo 2016.



Il Sindaco
[Handwritten signature]